Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 10 aprile 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. **100** DEL **10** APRILE **1981:**

LEGGE 1° aprile 1981, n. **121.**

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 100 DEL 10 APRILE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Cassa per il credito alle imprese artigiane, in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Bastogi - I.R.B.S., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Istituto romano di beni stabili 5,50 % - 1961-1981 ». — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni « 7 % 1971-1986 » sorteggiate il 1° aprile 1981. — **Gonzaga Alfieri, società per azioni, in Gonzaga:** Obbligazioni sorteggiate il 2 marzo 1981. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 12 % - 1977-1987 » sorteggiate il 16 marzo 1981. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Rimborso di obbligazioni « 5,50 % - Emissione 1962 ». — ***Calzaturificio di* Varese, società per azioni, in Varese:** Rimborso di obbligazioni « 7 % - Emissione 1971 ». — **Gori & Zucchi, società per azioni, in Arezzo:** Rimborso obbligazioni « 16 % - 1980-1985 ». — **Banca nazionale del lavoro, in Roma:** Errata-corrige (Avvisi 8212, 8213 e 8214). — **Autostrada dei fiori, società per azioni, in Savona:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 aprile 1981, n. **120**.

Norme per lo svolgimento delle elezioni amministrative della primavera 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali che, a norma della legge 3 gennaio 1978, n. 3, devono aver luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno 1981, possono essere effettuate anche in una data successiva e comunque non oltre il 30 giugno 1981.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 gennaio 1981.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla « Società cattolica di assicurazioni », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Società cattolica di assicurazioni », con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvato, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla « Società cattolica di assicurazioni », con sede in Verona:

tariffa 4a c/r relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo, durata del pagamento premi pari a quelle base, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 27 febbraio 1970 e 6 aprile 1973).

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2083)

DECRETO 28 marzo 1981.

Revoca delle autorizzazioni già concesse e liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Sile assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, relativa alla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 13, recante modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1974, con il quale la Sile - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami aeronautica, automobili, cristalli, danni acque, films, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Considerato che, a seguito di un primo esame del bilancio dell'esercizio 1978, con nota ministeriale in data 28 dicembre 1979, n. 822529, sono stati chiesti

chiarimenti alla società, tra l'altro, in merito alla ridotta velocità di liquidazione dei sinistri ed alla mancata osservanza delle norme in materia di attività da destinare a copertura delle riserve tecniche dei rami danni ed è stata chiesta altresì l'esibizione dei trattati di riassicurazione in essere corredati da una relazione sull'attività svolta in materia di riassicurazione negli ultimi tre esercizi;

Considerato che, non essendo pervenuta alcuna risposta da parte della società, con nota in data 5 maggio 1980, n. 813870 la società stessa è stata invitata, pena l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, a fornire entro trenta giorni i chiarimenti già richiesti ed a trasmettere la relazione al bilancio dell'esercizio 1979 eseguita da una società di revisione e certificazione, in base alla richiesta esplicita del collegio sindacale;

Considerato che entro il termine assegnato la società ha fatto pervenire una nota con la quale sostanzialmente ha confermato l'inadeguatezza della velocità di liquidazione dei sinistri e la violazione delle norme in materia di attività a copertura delle riserve tecniche, mentre ha omesso ancora la trasmissione dei trattati di riassicurazione e della relativa relazione;

Vista la nota ministeriale in data 2 settembre 1980, n. 817365, con la quale, facendo riserva di comunicare i rilievi relativi al bilancio dell'esercizio 1979, è stato chiesto all'impresa di trasmettere entro trenta giorni copia del verbale dell'assemblea straordinaria che avrebbe adottato provvedimenti per l'eliminazione delle perdite dello stesso esercizio, pari, secondo le indicazioni del bilancio, a L. 1.176.107.929;

Visto il telegramma ministeriale in data 13 settembre 1980, n. 817513, con il quale è stato chiesto all'impresa di fornire entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso l'indicazione analitica dei debiti e crediti dell'impresa medesima verso riassicuratori, agenti ed assicurati distintamente per il ramo R. C. auto e per gli altri rami danni nonché una specifica dichiarazione dei rappresentanti legali e del collegio sindacale sul grado di esigibilità dei crediti non ancora riscossi e sull'ammontare di quelli realizzati al 30 giugno 1980;

Considerato che in data 6 ottobre 1980 la società ha, finalmente, trasmesso copia della certificazione del bilancio dell'esercizio 1979 effettuato da una società di revisione dalla quale risulta tra l'altro:

l'impossibilità di verifica di elementi giustificativi concernenti i rapporti di debito credito con società di assicurazione e riassicurazione;

l'impossibilità di quantificare con esattezza il rischio su crediti verso gli agenti;

l'impossibilità di quantificare i debiti della società conseguenti a « ritardati e/o mancati versamenti allo erario »;

incertezza in merito all'ammontare delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori;

l'impossibilità di accertare la correttezza e completezza delle operazioni rilevate contabilmente sul conto debiti verso azionisti a proposito del quale è emerso che il saldo (205 milioni) è dato dalla « differenza fra pagamenti di sinistri e spese ed incassi di premi effettuati per conto della Sile » dal presidente pro-tempore del consiglio di amministrazione;

Considerato che il bilancio dell'esercizio 1979, approvato oltre i termini fissati dalla legge, espone, tra l'altro, numerosi valori che presentano significative variazioni rispetto a quelli indicati nella relazione del consiglio di amministrazione e nella relazione del collegio sindacale e che pertanto con lettera ministeriale in data 8 ottobre 1980, n. 818056, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata indetta una riunione alla quale sono stati invitati a partecipare, per conto dell'impresa, tutti i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale nonché il direttore generale;

Considerato che il giorno 21 ottobre 1980, a seguito della predetta comunicazione, si è presentato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo in via Campania, 59/C, solo il presidente della società e che pertanto la riunione è stata rinviata al giorno 25 ottobre 1980;

Considerato che il giorno 25 ottobre 1980 presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato sottoscritto dalle parti un verbale, redatto in contraddittorio, della riunione avuta tra alcuni funzionari ministeriali e tutti i membri del consiglio d'amministrazione della società nonché due membri del collegio sindacale in carica e l'intero collegio sindacale dimissionario dal 24 luglio 1980;

Considerato che nel corso della predetta riunione i funzionari ministeriali hanno contestato ai rappresentanti dell'impresa, e riassunto sinteticamente nel verbale della riunione stessa, tutte le inadempienze e violazioni di legge, desunte anche dal bilancio dell'esercizio 1979, in cui è incorsa la Sile S.p.a. mentre dal canto loro, i rappresentanti dell'impresa:

hanno preso atto delle contestazioni ministeriali;

si sono impegnati a trasmettere « al più presto » chiarimenti precisi e definitivi in relazione alle discordanze tra i dati di bilancio e delle relative relazioni;

si sono impegnati a fornire comunicazioni ulteriori, in merito a tutte le altre inadempienze contestate, nel quadro di un piano di finanziamento e risanamento da presentarsi « appena possibile e comunque non oltre venti giorni dalla data odierna »;

hanno consegnato copia del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci che, in data 21 luglio 1980, accertata una « perdita dell'esercizio accumulata a quella degli esercizi precedenti di L. 1.663.120.130 » (mentre il bilancio approvato dall'assemblea ordinaria nello stesso giorno espone perdite complessive per L. 1.176.107.929) ha deliberato di azzerare il capitale sociale (di lire 1.000.500.000), di utilizzare disponibilità del conto soci infruttifero, per L. 662.620.130, di ricostituire il capitale sociale a L. 1.040.000.000 mediante prelevamento dal conto soci;

Vista la lettera in data 13 novembre 1980 con la quale la Sile S.p.a. in merito alle già dette divergenze riscontrate in alcuni dati esposti nel bilancio dell'esercizio 1979 e nelle relative relazioni, ha fornito alcune spiegazioni dalle quali peraltro emergono notevoli incertezze ed elementi contraddittori nell'amministrazione della società mentre in relazione alle predette contestazioni ministeriali ha fornito chiarimenti, in alcuni casi estremamente generici ovvero ha omesso completamente ogni indicazione;

Vista la lettera in data 28 novembre 1980 con la quale la Sile S.p.a. ha comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che alcuni nuovi soci

avrebbero « proposto » di versare lire 500 milioni in conto aumento capitale ed ha chiesto che fosse accordato un « limitato lasso di tempo » per portare avanti il programma di risanamento;

Considerato che, essendo risultati assolutamente insufficienti gli elementi comunicati dall'impresa con la citata lettera del 13 novembre 1980 e non essendo intervenuta nessun'altra comunicazione in merito alla preannunciata operazione di aumento di capitale sociale ed al programma di risanamento, il Ministero ha provveduto ad una nuova convocazione degli amministratori e sindaci della società in relazione alla quale, il 13 gennaio 1981, si sono presentati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo il presidente, l'amministratore delegato, due membri del consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della società che non sono stati ancora in grado di fornire spiegazioni in merito alla costituzione del conto soci, al quale si sarebbe attinto per l'eliminazione delle perdite dell'esercizio 1979, e pertanto hanno chiesto di rinviare la riunione al giorno successivo anche al fine di « completare la documentazione richiesta »;

Considerato che il 14 gennaio 1981, il presidente ed il direttore generale della società hanno dichiarato di non conoscere « i dettagli delle deliberazioni assunte ed i fatti, anche di natura contabile, che ne hanno costituito il presupposto » e che pertanto deve ritenersi che le perdite dell'esercizio non sono state effettivamente eliminate o viceversa che pure in presenza di un reale intervento degli azionisti, la gestione dell'impresa presenta un tale grado di irregolare funzionamento da non consentire al presidente della stessa di dare spiegazioni ed esibire documentazioni concernenti un momento così rilevante della attività societaria;

Visti i verbali delle predette riunioni dei giorni 13 e 14 gennaio 1981 redatti in contraddittorio con i rappresentanti della Sile S.p.a. e sottoscritti dalle parti;

Considerato che la società:

presenta una deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche del ramo R. C. auto che è pari a lire 1.400 milioni circa sulla base dei dati esposti nel modello *A* allegato al bilancio dell'esercizio 1979 e non tenendo conto di attività non ammissibili a copertura delle riserve stesse (anticipi acquisti immobili e depositi presso UCI) e non considerando i crediti verso gli agenti per la differenza esistente tra l'ammontare indicato nel suddetto modello *A* e l'intero importo netto indicato nello allegato 1 al bilancio dell'esercizio 1977;

presenta una deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche dei rami danni diversi dal ramo R. C. auto pari a lire 220 milioni circa sulla base del prospetto dimostrativo di cui all'art. 33 della legge n. 295/1978;

presenta un'eccessiva incidenza delle spese generali d'amministrazione e provvigionali, complessivamente pari al 44% circa dei premi di competenza dell'esercizio, che comporta un profondo squilibrio strutturale dell'impresa, con conseguente grave carenza di liquidità ed impossibilità materiale di far fronte tempestivamente ed adeguatamente all'assolvimento degli impegni tecnici;

presenta ridotta velocità di liquidazione dei sinistri che risulta dall'andamento percentuale dei sinistri pagati nell'anno di generazione nonché dai vari esposti indirizzati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da danneggiati che lamentano il mancato pagamento di sinistri per i quali si è già avuta definizione del danno e sottoscrizione della relativa quietanza;

presenta una grave esposizione debitoria nei confronti dell'INPS pari a lire 347 milioni circa per mancato versamento dei contributi dovuti;

nonostante vari solleciti, anche telegrafici, non ha inviato all'INA - Gestione conto consortile, alcuna comunicazione concernente i rischi assunti nell'esercizio 1979 e si è limitata a comunicare solo l'ammontare delle spese comuni di liquidazione;

non ha ancora provveduto al versamento in favore dell'INA - Servizio fondo di garanzia per le vittime della strada, degli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento del contributo a conguaglio dell'anno 1978 nonché del contributo provvisorio dell'anno 1980;

presenta una posizione debitoria verso l'UCI per lire 150 milioni;

non ha a tutt'oggi risposto ad una serie di comunicazioni telegrafiche ministeriali concernenti esposti presentati da danneggiati né ha dato riscontro alla circolare n. 440 dell'8 maggio 1980 ed al citato telegramma n. 817513 del 13 settembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1981, con il quale è stato fatto divieto alla Sile S.p.a. di assumere nuovi affari per novanta giorni e di compiere atti di disposizione dei propri beni localizzati nel territorio della Repubblica;

Considerato che risulta che la Sile S.p.a. è l'unica impresa di assicurazioni che non ha ancora versato l'acconto alla Sofigea S.r.l. sull'extra caricamento incassato con i premi R. C. auto dell'esercizio 1980 in base al decreto ministeriale 18 dicembre 1979;

Visto il verbale della riunione del collegio sindacale della Sile S.p.a. del 24 febbraio 1981 pervenuto al Ministero in data 10 marzo 1981 dal quale risulta:

persistenza di difficoltà di funzionamento degli organi societari;

impossibilità di effettuare controlli per mancanza di contabilità e di una sede effettiva della società, nonché impossibilità di tenere una assemblea costruttiva;

commistione tra gli interessi privati dell'azionista di maggioranza e presidente della società e la società stessa nonché esistenza di rapporti di debito-credito fra gli stessi;

che l'azionista unico « avrebbe ricevuto finanziamenti per l'acquisto delle azioni della società da privati ed agenti della compagnia impegnando la società per il pagamento delle obbligazioni private »;

che l'azionista unico della società avrebbe « dato in pagamento dei debiti privati parte del ricavato della vendita dell'immobile di Roma di proprietà della società »;

che « molte assunzioni di personale sono state volute dai finanziatori creando quindi un soprannumero ed un costo sproporzionato ai ricavi »;

Considerato che il giorno 10 marzo 1981, prima della riunione della commissione consultiva per le assicurazioni private convocata per esprimere il proprio parere in merito alla revoca delle autorizzazioni allo esercizio dell'attività assicurativa già concesse alla Sile S.p.a. e alla liquidazione coatta amministrativa

della società è stato notificato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un atto stragiudiziale con il quale il rappresentante legale dell'impresa ha dichiarato che:

« Sono stati consegnati fiduciariamente alla presidenza della società libretti di risparmio al portatore recanti somme depositate per complessive L. 1.620.000.000 (unmiliardoseicentoventimilioni) atte a coprire l'intera insufficienza delle riserve tecniche del ramo R.C. auto e rami diversi.

E' stata rilasciata dai cessati azionisti procura notarile all'amministratore delegato della società a vendere otto unità immobiliari di loro proprietà per complessive L. 1.200.000.000 (unmiliardoduecentomilioni) con l'obbligo di versare il prezzo nelle casse sociali quale ricostruzione del capitale sociale.

Sono state ritirate tutte le istanze di insolvenza presentate contro la società per cui, alla data odierna, non pendono altri ricorsi.

Si prende impegno di dare immediato avvio alla chiusura del bilancio dell'esercizio 1980 con l'obbligo di presentare le risultanze entro il 15 aprile 1981 in modo da esitare tutte le richieste effettuate dal servizio ispettivo chiarendo e rispondendo ai rilievi tecnici riportati nel decreto sopra citato.

Si prende impegno di far certificare il bilancio della società di revisione.

Si prende impegno di provvedere alla stesura del conseguente piano di ristrutturazione tecnico finanziario tendente a riequilibrare i costi ed i ricavi e a determinare il relativo fabbisogno finanziario di cui si rendono garanti i nuovi azionisti signori: Antonio Panico e Rita Paduano quali azionisti per intero dell'IFIR S.p.a. (Istituto fiduciario realizzi), corrente in Milano alla via Mecenate, 30/1, nonché Pollani Vincenzo, domiciliato in Genova, piazza Vittoria, 33, tutte persone notoriamente solvibili.

Si prende impegno di ricostituire la direzione esecutiva dell'impresa con la formazione dei nuovi quadri direttivi.

Tanto si porta a conoscenza degli enti destinatari e confidando nell'accoglimento di quanto precede, si resta in attesa di precise disposizioni da parte degli organi di vigilanza in relazione agli adempimenti da compiere per le vie brevi »;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che nella riunione del 10 marzo 1981, ha ritenuto che le dichiarazioni contenute nel predetto atto stragiudiziale non sono espressione di alcun intervento concreto in favore della società la cui gestione in mancanza di tempestivi ed effettivi interventi risulta notevolmente aggravata ed ha pertanto espresso parere favorevole ai provvedimenti proposti demandando al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la verifica e la valutazione del contenuto concreto del già citato atto stragiudiziale;

Considerato che in data 11 marzo 1981 la Federazione unitaria lavoratori assicurazioni ha trasmesso al Ministero un elenco di atti di pignoramento di beni della società per un importo globale di lire 452 milioni circa;

Vista la nota ministeriale del 12 marzo 1981, con la quale in riferimento all'atto stragiudiziale sopra citato si è invitato il presidente della società a presentarsi entro il 16 marzo c.a. presso gli uffici della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo « per chiarire e provare adeguatamente la corrispondenza delle dichiarazioni contenute nel predetto atto stragiudiziale con operazioni concrete ed irrevocabili in favore della società nonché l'idoneità delle operazioni stesse a rimuovere completamente e definitivamente le violazioni di legge in cui è incorsa la impresa e il complessivo stato di irregolare funzionamento della stessa »;

Considerato che con la predetta nota ministeriale si è sottolineata, ancora una volta, « la particolare gravità dello squilibrio economico e finanziario della impresa, destinato ad aggravarsi notevolmente in mancanza di tempestivi interventi », e si è aggiunto che « ove nel termine suindicato (16 marzo) non dovesse essere fornita la prova effettiva di concreti ed idonei interventi finanziari » sarà adottato a carico della Sile S.p.a. il provvedimento di revoca delle autorizzazioni già concesse e di liquidazione coatta amministrativa della società;

Considerato che in data 14 marzo 1981 i lavoratori dipendenti della società hanno comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che a conclusione di un'assemblea tenutasi con la partecipazione dei sindacati FULA hanno proclamato all'unanimità l'assemblea permanente presso le sedi di Roma, Treviso e Napoli;

Considerato che il giorno 16 marzo 1981, giusta la predetta convocazione ministeriale del 12 marzo, si è presentato presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il presidente della Sile S.p.a. assistito dal direttore generale della società e da un legale il quale ha affermato, senza peraltro dimostrarlo, di rappresentare un gruppo di nuovi, potenziali azionisti della compagnia;

Considerato che dalle dichiarazioni rese nel corso della predetta riunione dal presidente dell'impresa è emerso che:

sono cadute le intese raggiunte con i potenziali azionisti della società di cui all'atto stragiudiziale del 10 marzo 1981 in quanto sarebbero emersi a carico degli stessi fatti specifici che potrebbero implicare responsabilità anche di natura penale;

non sono state eseguite in favore della società operazioni concrete ed irrevocabili conformi alle dichiarazioni di cui al citato atto stragiudiziale;

esisterebbero altri « due gruppi » non meglio specificati (uno dei quali rappresentato dal citato legale), congiuntamente interessati all'acquisizione dell'intero pacchetto azionario della società e pertanto il presidente si è riservato di poter documentare entro il 18 marzo 1981 l'esecuzione degli interventi in favore dell'impresa;

Considerato che i funzionari ministeriali hanno preso atto delle dichiarazioni rese dal presidente della società nel corso della predetta riunione nonché della mancata rimozione delle irregolarità e violazioni di legge più volte contestate all'impresa ed hanno pertanto richiamato il contenuto della citata nota ministeriale n. 812016 del 12 marzo 1981;

Considerato che, in data 16 marzo 1981, vari lavoratori dipendenti della Sile, ancora creditori della società in relazione al mancato pagamento degli stipendi del mese di febbraio, hanno trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia di una istanza, presentata in pari data, alla sezione

fallimentare del tribunale di Roma, al fine di promuovere la dichiarazione dello stato di insolvenza della società;

Considerato che il giorno 19 marzo 1981 si sono presentati presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il presidente ed il direttore generale della Sile S.p.a., i quali non hanno fornito alcun elemento documentale idoneo a provare interventi definitivi ed irrevocabili in favore dell'impresa;

Ritenuto che perdurano le irregolarità e le violazioni di legge in cui è incorsa la Sile S.p.a., nonché lo squilibrio economico e finanziario della società che risulta aggravato dalla mancanza di concreti ed idonei interventi nonché dai fatti citati in precedenza successivi all'adozione del provvedimento di divieto di assunzione di nuovi affari;

Decreta:

Art. 1.

Alla Sile S.p.a., con sede in Roma, sono revocate tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio delle assicurazioni nei rami danni.

Art. 2.

La Sile S.p.a., con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Lo Sardo.

Art. 3.

Il commissario liquidatore è autorizzato a procedere, anche per conto del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatesi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatesi successivamente e fino alla scadenza di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Per l'assolvimento di tali compiti, il commissario liquidatore procederà a riassumere il personale già dipendente della S.p.a. Sile con le modalità di cui all'art. 10 della citata legge n. 39.

Art. 4.

Ai fini degli adempimenti descritti dall'art. 9 della legge n. 39/1977, viene designata a prestare l'assistenza tecnica al commissario liquidatore la S.p.a. Le Assicurazioni d'Italia, con sede in Roma.

Art. 5.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di L. 500.000 a titolo di acconto delle competenze spettantegli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Roma, addì 28 marzo 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2148)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 marzo 1981.

Determinazione del tasso base per operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta a tassi variabili all'interno, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 18 il quale dispone, al quarto comma, che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1977, con il quale sono state determinate le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione con pagamento differito effettuati con raccolta sul mercato interno;

Ritenuto che la particolare situazione attuale del mercato finanziario rende necessario il ricorso anche sul mercato interno a forme di provvista a costi variabili e che, di conseguenza, occorre stabilire criteri di determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito che tengano conto di tale circostanza;

Considerato che la determinazione del tasso di riferimento è effettuata in relazione:

a) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

b) alla commissione riconosciuta agli istituti predetti per gli oneri connessi alla loro attività;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per i finanziamenti all'esportazione effettuati, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonchè con emissione di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a 19 mesi, il tasso di riferimento da assumere a base dell'intervento del Mediocredito centrale è determinato per il semestre in corso nella misura di:

a) 15,80% quale costo della provvista sostenuta dagli istituti di credito;

b) 1,65% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

A partire dal 1° luglio 1981, il costo della provvista di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente sulla base delle variazioni registrate nel costo

della raccolta obbligazionaria a tasso variabile effettuata dagli istituti di credito mobiliare. La misura del costo stesso, rapportata ad anno, verrà determinata semestralmente e sarà pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati al 30 aprile ed al 31 ottobre di ogni anno relativi alle cedole dei soli titoli obbligazionari a tasso variabile autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di godimento alle stesse date con pesi pari al capitale residuo dei corrispondenti titoli in circolazione.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, almeno quindici giorni prima dell'inizio del semestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministro del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del semestre solare cui si riferisce.

Art. 3.

Al costo come sopra stabilito dovrà essere aggiunta la commissione annua onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per gli oneri connessi alla loro attività; detta commissione sarà pari a quella già riconosciuta agli istituti per le operazioni previste nel decreto ministeriale del 23 dicembre 1977.

Art. 4.

Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1, si applicherà ai crediti erogati a partire dalla data del presente provvedimento, mentre le modifiche automatiche di tale tasso in dipendenza del variare periodico del costo di provvista dei fondi avranno inizio a partire dal secondo semestre dell'anno con le modalità indicate all'art. 2.

Art. 5.

Ai fini del riconoscimento del contributo, gli istituti dovranno espressamente richiedere al Mediocredito centrale, per ogni operazione agevolabile, l'ammissione all'intervento, in base al presente decreto, comunicando che il finanziamento è stato effettuato con provvista a tasso variabile; in tal caso detto regime dovrà essere applicato per tutta la durata dell'operazione di finanziamento.

Il Mediocredito centrale verificherà periodicamente che a fronte della consistenza dei finanziamenti agevolati all'esportazione cui si applica il tasso di riferimento variabile in base al presente decreto, corrisponda, per ogni istituto di credito, un volume non inferiore di fondi raccolti con gli strumenti indicati al precedente art. 1. Su eventuali carenze che dovessero temporaneamente manifestarsi si applicherà il minore tra il tasso di riferimento calcolato secondo il presente provvedimento e la media degli ultimi tre tassi di riferimento determinati per i finanziamenti effettuati con raccolta a tasso fisso, ferma restando la facoltà per il Mediocredito centrale di richiedere la definitiva trasformazione del sistema di intervento da tasso variabile a tasso fisso su singole operazioni in essere.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1981
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 256

(2123)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 marzo 1981.

Aggiornamento del compenso annuo spettante all'Automobile club d'Italia per l'espletamento dei servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio - anni 1976-78.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi:

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1969 che approva la convenzione stipulata in data 25 novembre 1969, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (ACI), per il periodo dal 22 dicembre 1969 al 21 dicembre 1977 i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi effettuati a mezzo dei conti correnti postali;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1977 che approva l'atto di proroga al 30 giugno 1978 della convenzione predetta;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1980 che approva la convenzione stipulata il 13 marzo 1980 con l'Automobile club d'Italia, concernente la concessione all'ente dei servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e degli abbonamenti alle radiodiffusioni per il periodo dal 1° luglio 1978 al 21 dicembre 1986;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Viste le istanze avanzate dall'Automobile club d'Italia per ottenere l'aggiornamento del compenso forfettario ad esso spettante ai sensi dell'art. 19, primo comma, della citata convenzione, essendosi realizzate le condizioni previste dal terzo comma dello stesso art. 19;

Viste le risultanze degli accertamenti svolti dal servizio permanente di controllo all'A.C.I. e alla SIAE;

Accertato che nell'anno 1976 si è verificato l'aumento del 47,79 per cento dei veicoli soggetti a tassa di circolazione rispetto al numero dei veicoli assoggettati allo stesso tributo al 31 dicembre 1970;

Visti i decreti ministeriali 17 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1975, registro n. 65 Finanze, foglio n. 252 e 8 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1977, registro n. 25 Finanze, foglio n. 330, con i quali il compenso forfettario annuo spettante all'A.C.I. ai sensi del primo comma dell'art. 19 della più volte richiamata convenzione è stato determinato, a decorrere dall'anno 1972, in L. 9.200.000.000 e in L. 10.400.000.000 a decorrere dall'anno 1974;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sez. III, n. 347, in data 12 giugno 1974;

Vista la lettera assessoriale n. 313617 del 3 febbraio 1981, con la quale la regione siciliana, che ha provveduto a stipulare una propria convenzione con l'A.C.I. per il periodo 1° luglio 1978-21 dicembre 1986, autorizza il Ministero delle finanze a definire i rapporti economici pendenti con l'ente per prestazioni da questo rese in favore della stessa regione fino al 30 giugno 1978;

Decreta:

Il compenso annuo di L. 10.400.000.000 di cui alle premesse, spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi dell'art. 19 della convenzione stipulata in data 25 novembre 1969, approvata con decreto ministeriale 29 novembre 1969, è elevato, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dello stesso art. 19, a L. 11.600.000.000 (undicimiliardiseicentomilioni), a partire dall'anno 1976.

Le conseguenti maggiori somme maturate a favore dell'Automobile club d'Italia, determinate in lire 1.200.000.000 per il 1976, in L. 1.200.000.000 per il 1977 e in L. 600.000.000 per il periodo 22 dicembre 1977-30 giugno 1978, ammontanti a complessive L. 3.000.000.000, devono essere proporzionalmente ripartite tra le tasse automobilistiche e gli abbonamenti alle radioaudizioni, secondo i rispettivi ammontari. Sulla base di tale distinzione il maggiore onere innanzi indicato deve poi essere posto a carico dello Stato, della regione siciliana, e delle regioni a statuto ordinario, in ragione delle somme per ciascuno di essi riscosse nei periodi anzidetti.

L'Automobile club d'Italia, conformemente a quanto previsto al n. 2 dell'art. 28 della convenzione A.C.I. - Finanze di cui al decreto ministeriale 20 marzo 1980, e con l'applicazione dei criteri d'imputazione sopra indicati, è autorizzato a trattenere la somma di lire 3.000.000.000 (tremiliardi), come sopra specificata, in occasione del primo versamento delle quote di tassa di circolazione e di abbonamento all'autoradio effettuato a favore degli aventi diritto, posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 marzo 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1981
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 31

(2149)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 817/81 del Consiglio, del 27 marzo 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carote, della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 818/81 del Consiglio, del 27 marzo 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di patate di primizia, della sottovoce 07.01 A II b) della tariffa doganale comune, originarie di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 819/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 820/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 821/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 822/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 823/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 824/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 825/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 826/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 827/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 828/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 829/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 830/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 831/81 della commissione, del 30 marzo 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1981, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 832/81 della commissione, del 30 marzo 1981, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° aprile 1981, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 833/81 della commissione, del 30 marzo 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1981, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 834/81 della commissione, del 30 marzo 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1981, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 835/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 836/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 837/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 838/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 839/81 della commissione, del 27 marzo 1981, relativo alla fornitura di una partita di burro a titolo di aiuto alimentare per l'India.

Regolamento (CEE) n. 840/81 della commissione, del 30 marzo 1981, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 841/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che modifica, per quanto concerne taluni prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato, gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 842/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che proroga i regolamenti (CEE) n. 582/78, (CEE) n. 558/79 e (CEE) n. 712/80 che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1977, 1978 e 1979.

Regolamento (CEE) n. 843/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 844/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 845/81 della commissione, del 31 marzo 1981, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 846/81 del Consiglio, del 31 marzo 1981, che proroga il regolamento (CEE) n. 438/81 che stabilisce il regime da applicare all'importazione di prodotti originari della Iugoslavia a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Pubblicati nel n. L 85 *del* 1° *aprile* 1981.

(89/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di tredici società cooperative

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola ortofrutticola Federico II a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 2 luglio 1958, rep. 15420/2799, reg. soc. 745;

2) società cooperativa agricola zootecnica Forcella a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Cricchi in data 14 agosto 1971, rep. 8891/530, reg. soc. 1056;

3) società cooperativa agricola Madonna degli Eremiti a r.l., in Castel di Sangro (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 19 aprile 1963, rep. 45401, reg. soc. 361;

4) società cooperativa agricola Del Pagro a r.l., in Massa d'Albe (L'Aquila), costituita per rogito Di Giovanni in data 27 gennaio 1973, rep. 54282, reg. soc. 933;

5) società cooperativa agricola Salere a r.l., in Ovindoli (L'Aquila), costituita per rogito Spada in data 11 novembre 1971, rep. 21365/3206, reg. soc. 870;

6) società cooperativa agricola ortofrutticola La Sulmonese a r.l., in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 22 febbraio 1960, rep. 34908, reg. soc. 337;

7) società cooperativa agricola ortofrutticola Sagittario a r.l., in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Alfonsi in data 17 settembre 1959, rep. 173, reg. soc. 328;

8) società cooperativa agricola Oleificio Santa Croce a r.l., in Sant'Eusanio del Sangro (Chieti), costituita per rogito Marino in data 29 novembre 1975, rep. 10568, reg. soc. 921;

9) società cooperativa agricola Pascolo associato del Monte Faggeto a r.l., in Palanzano (Parma), costituita per rogito Micheli in data 8 gennaio 1973, rep. 21699, reg. soc. 6796;

10) società cooperativa agricola Stalla Sociale Valenzana a r.l., in Valenza (Alessandria), costituita per rogito Cassinelli in data 14 dicembre 1973, rep. 12694, reg. soc. 6279;

11) società cooperativa agricola Cooperativa fermana allevatori - Co.Fe.Al. a r.l., in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ciuccarelli in data 30 settembre 1967, rep. 5080/2293, registro soc. 523;

12) società cooperativa agricola A.C.L.I. - Santissima Immacolata a r.l., in Bitonto (Bari), costituita per rogito Allegretti in data 21 dicembre 1961, rep. 2780, reg. soc. 4757;

13) società cooperativa agricola tabacchicola di Veglie a r.l., in Veglie (Lecce), costituita per rogito Barone in data 29 ottobre 1975, rep. 482, reg. soc. 3969.

(2101)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca della registrazione dei presidi sanitari denominati Ceresan concia secca, Ceresan concia umida, Dimex, Merfon e Mergamma delle imprese Bayer Italia, Chimiberg, J. e A. Margesin e Solplant.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1981 il decreto ministeriale 9 ottobre 1972, con il quale è stato vietato l'impiego in agricoltura di tutti i composti organici del mercurio e, conseguentemente, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie dei prodotti contenenti tali composti, rilasciate con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970, ai sensi degli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è integrato con l'indicazione dei singoli prodotti di cui è stata revocata l'autorizzazione e che di seguito vengono elencati:

Ceresan concia secca dell'impresa Bayer Italia S.p.a., in Milano, viale Certosa, 126;

Ceresan concia umida dell'impresa Bayer Italia S.p.a., in Milano, viale Certosa, 126;

Dimex dell'impresa Chimiberg S.p.a., in Bergamo, via Verdi, 12;

Merfon dell'impresa J. e A. Margesin S.p.a., in Lana d'Adige (Bolzano);

Mergamma dell'impresa Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna).

(2091)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 7 aprile 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1068,30	1068,30	1068,40	1068,30	1068,25	1068,25	1068,20	1068,30	1068,30	1068,30
Dollaro canadese	899 —	899 —	899 —	899 —	898,75	899 —	898,50	899 —	899 —	899 —
Marco germanico	498,15	498,15	498,60	498,15	498,30	498,10	498,10	498,15	498,15	498,15
Fiorino olandese	449,48	449,48	450,10	449,48	449,50	449,50	449,50	449,48	449,48	449,45
Franco belga	30,398	30,398	30,40	30,398	30,395	30,40	30,396	30,398	30,398	30,40
Franco francese	211,11	211,11	211,35	211,11	211,15	211,10	211,20	211,11	211,11	211,10
Lira sterlina	2327,70	2327,70	2329 —	2327,70	2326,85	2327,65	2327,60	2327,70	2327,70	2327,70
Lira irlandese	1818,90	1818,90	1815 —	1818,90	1811,75	—	1812 —	1818,90	1818,90	—
Corona danese	158,24	158,24	158,45	158,24	158,177	158,25	158,20	158,24	158,24	158,25
Corona norvegese	196,60	196,60	196,80	196,60	196,675	196,60	196,65	196,60	196,60	196,65
Corona svedese	228,90	228,90	229,25	228,90	228,918	228,85	228,97	228,90	228,90	228,95
Franco svizzero	545,20	545,20	546,40	545,20	545,86	545,15	544,80	545,20	545,20	545,20
Scellino austriaco	70,385	70,385	70,40	70,385	70,36	70,40	70,35	70,385	70,385	70,40
Escudo portoghese	18,40	18,40	18,50	18,40	18,43	18,35	18,75	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola	12,264	12,264	12,2650	12,264	12,265	12,25	12,271	12,264	12,264	12,26
Yen giapponese	5,002	5,002	5 —	5,002	5 —	5 —	5,006	5,002	5,002	5 —

Media dei titoli del 7 aprile 1981

Rendita 5 % 1935	54,400
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,900
» 5,50 % » » 1968-83	87,300
» 5,50 % » » 1969-84	83,400
» 6 % » » 1970-85	80,050
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	74,050
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	80,65
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,300
» » » » 1-10-1979/81	98,700
» » » » 1-12-1979/81	98,400
» » » » 1- 5-1979/82	97 —
» » » » 1- 7-1979/82	97 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	97,100
» » » » 1- 1-1980/82	98,200
» » » » 1- 3-1980/82	98,250
» » » » 1- 5-1980/82	97,300
» » » » 1- 6-1980/82	97,050
» » » » 1- 7-1980/82	96,900
» » » » 1- 8-1980/82	96,850
» » » » 1-10-1980/82	98,950
» » » » 1- 1-1980/83	97 —
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,775
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,900
» » » 12 % 1- 4-1982	94,700
» » » 12 % 1-10-1983	88,500
» » » 12 % 1- 1-1984	88,125
» » » 12 % 1- 4-1984	88,250
» » » 12 % 1-10-1984	88,175
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 aprile 1981

Dollaro USA	1068,25
Dollaro canadese	898,75
Marco germanico	498,125
Fiorino olandese	449,49
Franco belga	30,397
Franco francese	211,155
Lira sterlina	2327,65
Lira irlandese	1815,45
Corona danese	158,22
Corona norvegese	196,625
Corona svedese	228,935
Franco svizzero	545 —
Scellino austriaco	70,367
Escudo portoghese	18,575
Peseta spagnola	12,267
Yen giapponese	5,004

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Torricella del Pizzo, Gardone Valtrompia e Rocca de' Giorgi

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 10 febbraio 1981, n. 4574: comune di Torricella del Pizzo (Cremona), (piano adottato con deliberazioni consiliari 18 gennaio 1979, n. 13 e 28 novembre 1980, n. 66 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 3 luglio 1979, n. 51);

deliberazione 17 febbraio 1981, n. 4786: comune di Gardone Valtrompia (Brescia), (piano adottato con deliberazioni consiliari 14 aprile 1977, n. 49 e 10 giugno 1977, n. 91 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 28 febbraio 1980, n. 15);

deliberazione 17 febbraio 1981, n. 4787: comune di Rocca de' Giorgi (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 6 maggio 1977, n. 13 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 26 settembre 1980, n. 50).

(2026)

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Piancamuno

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 17 febbraio 1981, n. 854: comune di Piancamuno (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 18 novembre 1976, n. 93);

(2028)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Darfo Boario Terme, Cisano Bergamasco, Verolanuova e Gorlago

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 27 gennaio 1981, n. 4217: comune di Darfo Boario Terme (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 febbraio 1979, n. 7);

deliberazione 17 febbraio 1981, n. 4791: comune di Cisano Bergamasco (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 aprile 1980, n. 74);

deliberazione 17 febbraio 1981, n. 4792: comune di Verolanuova (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 novembre 1977, n. 74);

deliberazione 17 febbraio 1981, n. 4793: comune di Gorlago (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 12 ottobre 1979, n. 359);

(2027)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Ambivere

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 16 febbraio 1981, n. 865: comune di Ambivere (Bergamo).

(2029)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di uditore giudiziario militare

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;
Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122;
Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 943;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 22 maggio 1971, n. 368;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 565;
Visti i decreti ministeriali 12 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1979, registro n. 12 Difesa, foglio n. 364 e 2 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1979, registro n. 32 Difesa, foglio n. 214, con i quali sono stati indetti, rispettivamente, i concorsi, per titoli, a quattro ed a due posti di uditore giudiziario militare, riservati ai magistrati ordinari;
Accertato che per i suddetti concorsi sono state presentate, rispettivamente, due ed una domande valide di partecipazione;
Ritenuto opportuno, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, provvedere alla copertura dei tre posti rimasti scoperti (dei sei messi a concorso) mediante concorso pubblico per esami;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a tre posti di uditore giudiziario militare.

Si fa riserva di elevare il numero dei posti del concorso in misura pari a quella dei posti eventualmente non coperti con i concorsi per titoli, di cui alle premesse.

Dal presente concorso sono escluse le donne e coloro che in due concorsi precedenti non siano stati dichiarati idonei.

Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed in un colloquio (cfr. allegato n. 2).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 13, 14 e 15 ottobre 1981, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, n. 4, Roma.

I candidati che abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso ed ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso stesso, disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso il giorno 12 ottobre 1981, dalle ore 8,30 alle ore 11, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma, per ottemperare alle seguenti operazioni:

a) identificazione personale;

b) ritiro della speciale tessera di riconoscimento;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

Non saranno accettati testi portati a mano nei giorni delle prove scritte di esame.

I candidati che non consegnino i testi di consultazione ovvero non si presentino per l'identificazione, per comprovata causa di forza maggiore, nel giorno suindicato e siano, quindi, identificati al mattino del giorno fissato per la prima prova scritta, non saranno autorizzati a consultare testi portati a mano.

E' consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti preventivamente autorizzati (cfr. lettera *c*) sopra indicata).

I predetti testi sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere.

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare ed avere raggiunto il grado di ufficiale di complemento od avere la idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento;

6) possesso della laurea in giurisprudenza;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo o che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

In difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato n. 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, precisando se abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento ovvero, in mancanza, se abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento, allegando in tal caso alla domanda il certificato medico di cui al n. 5), lettera *b*), del successivo art. 8;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, in data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su foglio protocollo. Sullo stesso foglio sarà apposta, sotto la fotografia l'autenticazione esclusivamente da parte di un notaio relativa alla firma ed alla fotografia del candidato. L'autentica non deve essere anteriore a tre mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto secondo le modalità stabilite dall'art. 20 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903.

Art. 5.

I lavori della commissione procederanno secondo il disposto dell'art. 20 del regio decreto n. 2903 indicato nelle premesse e successive modifiche e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 565.

Per essere ammessi al colloquio i concorrenti dovranno riportare non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e del colloquio.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di una delle tre Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Qualora il concorrente sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi la attitudine all'impiego;

b) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un medico militare in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, comprovante che il concorrente possiede l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dall'autorità militare da cui egli dipende. Da tale vidimazione dovrà altresì risultare il grado e la categoria cui appartiene l'ufficiale medico.

Nel certificato deve essere indicato l'esito degli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non posso essere sostituiti dal foglio di congedo.

I candidati che appertengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o da altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, certificato medico e titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4), 5) e 6) (certificato del casellario giudiziale, certificato medico e titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (30 anni), sono tenuti a presentare altresì i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, con la qualifica di uditore giudiziario militare. Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei, saranno nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata alla legge 2 aprile 1979, n. 97 oltre agli assegni di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 gennaio 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1981
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 155

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª *- Sezione* 1ª - Via XX Settembre n. 123/*A* - 00187 ROMA.

Il sottoscritto . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a tre posti di uditore giudiziario militare.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:
di essere nato a . . . . il . . . .
(ove del caso: e che avendo superato il 30° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . .) (1);
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia . . . . .) (2);
di non avere riportato condanne penali (3);
di possedere il seguente titolo di studio . . . . rilasciato da . . . . . di . . . . nell'anno accademico . . . .;
di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . (4);
di avere raggiunto il grado di ufficiale di complemento ovvero di avere l'idoneità fisica per la nomina ad ufficiale di complemento, come risulta dal certificato medico allegato, redatto secondo le modalità stabilite nell'art. 3, n. 7), del bando;
di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . (5);
di avere prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . . (5);
di essere disposto in caso di nomina ad accettare qualsiasi sede;
di allegare la fotografia, autenticata secondo le modalità previste dall'art. 3 del bando, penultimo comma.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano inviate dall'amministrazione al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (6) . . . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la *riabilitazione) con gli estremi del relativo* provvedimento nonchè le eventuali pendenze a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato);

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consiste:

1) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto penale militare;

b) diritto penale comune;

c) diritto civile;

(all'ordine sopraindicato potrà non corrispondere l'effettivo svolgimento delle prove);

2) in un colloquio su ciascuna delle materie indicate ed inoltre sulla procedura penale militare e comune, sul diritto romano, sul diritto amministrativo e sul diritto costituzionale.

(2120)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a venti posti di operaio qualificato da destinare al compartimento della viabilità per la Toscana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 27 marzo 1981, 3ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5410, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1981, registro n. 2, foglio n. 169, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a venti posti di operaio qualificato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Toscana.

(2103)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a cinque posti di operaio qualificato da destinare al compartimento della viabilità per le Marche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 27 marzo 1981, 3ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5398, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1981, registro n. 2, foglio n. 168, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio qualificato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per le Marche.

(2104)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a dieci posti di operaio qualificato da destinare al compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige, per le sole province di Trento e Belluno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 27 marzo 1981, 3ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5409, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1981, registro n. 2, foglio n. 165, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio qualificato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Trentino Alto Adige, per le sole province di Trento e Belluno.

(2105)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione di un bando di concorso, per titoli, a posti di operatore di esercizio ULA - 3ª categoria

Si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 7, parte seconda, del 1° aprile 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 marzo 1981, n. ULA/1324/A/1981/3, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli, per la qualifica di operatore di esercizio ULA - 3ª categoria - riservato agli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti alla data del 31 dicembre 1980 e riguardante il conferimento dei posti disponibili al 1° gennaio 1981.

(2092)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 2.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 dell'Istituto regionale per le Ville venete.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 26 *gennaio* 1981)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. 3.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 dell'Istituto regionale per le Ville venete.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 26 *gennaio* 1981)

(*Omissis*).

(1561)

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1981, n. 4.

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 2 *febbraio* 1981)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1981, n. 5.

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1981 e bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 1981-83.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 2 *febbraio* 1981)

(*Omissis*).

(1562)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811000)